



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P268/4147 sott. 4

Roma, 26 FEB. 1997

Al Comando Provinciale VV.F.
00100 – ROMA

(Rif. nota prot. n° 160082 del 3.2.97)

OGGETTO: Circolare n. 75 del 3.7.1967 – Richiesta chiarimenti.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota riportata a margine si comunica quanto segue:

1) Punto 4 circolare 75/67:

Gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento a funzionamento elettrico a servizio di locali adibiti ad esposizione e/o vendita, ricadenti nel punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, devono essere installati in appositi locali non accessibili al pubblico nel rispetto dei requisiti stabiliti da specifiche norme tecniche o, in mancanza di questi, delle indicazioni fornite dal costruttore e dall'installatore e facendo particolare riferimento, in ogni caso, agli specifici rischi connessi sia con l'alimentazione elettrica che con il tipo di fluido vettore.

Per quanto attiene le condotte per il trasporto di aria calda, in mancanza di specifiche disposizioni, si ritiene che le stesse devono essere realizzate in modo da raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
- b) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

2) Punto 3 circolare 75/67. Locali scorte:

I locali adibiti a "scorta merci" a servizio di attività di esposizione e/o vendita devono osservare le prescrizioni riportate al punto 3 della circolare n 75/67.

Si chiarisce inoltre che per talune specifiche attività di vendita (autoriscambi, ferramenta, etc.) caratterizzate da una limitata area riservata alla sosta del pubblico, il settore retro-bancone non può farsi ricadere nella fattispecie dei "depositi di riserva" o di "scorta merci" di cui alla precitata circolare, in quanto costituente parte integrante dell'esercizio di vendita utilizzato, per tale scopo, dal solo personale addetto.

Il caso prospettato, tenuto conto della limitata superficie interessata, andrà esaminato valutando alcuni parametri di riferimento (carico d'incendio, classe di rischio dell'edificio, natura dei materiali, caratteristiche e distribuzione dei locali, etc.), oltre ad applicare i normali criteri di prevenzione incendi e di sicurezza dei lavoratori.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(D'Errico)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P96/4122 sott. 32
4147 sott. 4

Roma, 17 febbraio 1998

All'Ispettorato Regionale VV.F.
per la Calabria
88100 CATANZARO

(Rif. nota n° 368 IV/5/3/1 del 23.1.1998)

Al Comando Provinciale VV.F.
88100 CATANZARO

(Rif. nota n° 20892/V/5/3 del 18.11.1997)

OGGETTO: Locali adibiti a scuole e locali destinati ad esposizione e vendita con superficie superiore a 400 mq, ubicati nello stesso edificio – QUESITO.

Con riferimento alle note riportate a margine, inerenti il quesito indicato in oggetto, si fa presente che la vigente normativa di prevenzione incendi per i locali adibiti ad esposizione e/o vendita con superficie superiore a 400 mq, non consente la coesistenza nello stesso edificio dei suddetti locali con attività scolastiche.

Pertanto, finché sarà rivista la normativa del settore, oppure sarà emanato un provvedimento di deroga in via generale al punto 1) della circolare n° 75/67, dovrà valutarsi caso per caso, facendo ricorso alla procedura di deroga di cui all'art. 21 del D.P.R. n° 577/82, la possibilità di autorizzare singoli progetti.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(d'Errico)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P1363/4147 sott. 4

Roma, 16 DIC. 1999

Al Comando Provinciale VV.F.
00186 – ROMA

(Rif. nota prot. n° 42080 del 10.11.99)

OGGETTO: Circolare n. 75/67 – Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc. – Accesso da porticato. - Quesito.-

Con riferimento al quesito posto da codesto Comando Provinciale VV.F. con la nota indicata a margine, si fa presente che la circolare n° 75/67 fa esplicito riferimento all'accesso diretto dall'esterno al punto 3 lettera a), limitatamente ai locali scorta merci.

Per quanto attiene invece i reparti di vendita, accessibili al pubblico, la suddetta circolare chiarisce unicamente che gli accessi devono essere indipendenti rispetto ad altre attività e che le uscite possono immettere in ampi disimpegni, direttamente aerati dall'esterno dai quali si possa raggiungere l'esterno.

Pertanto questo Ufficio è del parere che l'accesso da porticato possa essere accettato, in quanto assimilabile ad ampio disimpegno, direttamente collegato ed aerato dall'esterno.

Ciò premesso, si ritiene che l'interpretazione sopra esposta sia condivisa anche dai Comandi Provinciali VV.F. del Nord Italia, ove è particolarmente diffusa la tipologia edilizia con porticati, non essendo pervenute a questo Ufficio, su tale specifico aspetto, istanze di deroga, fino all'entrata in vigore del D.P.R. n° 37/98.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Mazzini)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P286/4147 sott. 4

Roma, 11 APR. 2000

Al Comando Provinciale VV.F.
00186 – ROMA
(Rif. nota prot. n° 40513 del 27.3.2000)

All'Ispettorato Regionale VV.F.
per il Lazio
00144 – ROMA

OGGETTO: Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. -
Quesito.-

Con riferimento ai chiarimenti richiesti da codesto Comando Provinciale con la nota che si riscontra si è del parere che l'assenza, nelle norme di prevenzione incendi, di specifici riferimenti alla presenza di ingressi e/o uscite su spazi porticati non preclude la possibilità di realizzare tali accessi.

Parimenti si ritiene che la presenza di porticati comuni ad altre attività non implichi la necessità di adottare strutture di separazione dotate di particolari requisiti di comportamento al fuoco.

Il suddetto avviso è basato sulla considerazione secondo cui i porticati non costituiscono locali chiusi e pertanto, ai fini della sicurezza antincendio, non devono considerarsi in comunicazione le attività che si affacciano su di essi.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Mazzini)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P422/4147 sott. 4

Roma, 15 SET. 2000

Al Comando Provinciale VV.F.
00184 – ROMA

(Rif. nota n° 90397 del 17.5.2000)

OGGETTO: Circolare n° 75 del 3 luglio 1967 – Caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi strutturali.-

Si fa riferimento alla nota a margine indicata con la quale codesto Comando chiede chiarimenti in ordine alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture di separazione di cui al punto 1) della circolare n° 75/67.

Detta circolare, infatti, contempla valori ben definiti di resistenza al fuoco (180 minuti primi) solamente per le strutture orizzontali di separazione tra i locali adibiti alla scorta merci ed i sovrastanti locali dell'attività commerciale. Per quanto concerne, invece, le strutture di separazione con i locali a diversa destinazione delle consentite attività contigue, la circolare si limita a prescrivere una generica resistenza al fuoco, senza stabilirne i valori minimi.

La generica formulazione di tale criterio tecnico, lascia alla valutazione dei Comandi Provinciali VV.F. stabilire – in relazione agli usuali parametri di riferimento antincendio – il grado di resistenza al fuoco da conferire alle strutture di separazione di cui trattasi.

Ciò premesso, questo Ufficio è dell'avviso che, nella trattazione degli aspetti connessi alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture delle attività commerciali, un corretto atteggiamento tecnico-normativo debba essere informato ai seguenti criteri:

- qualora le attività contigue a quelle commerciali siano disciplinate da specifica normativa antincendio che preveda determinati requisiti di resistenza al fuoco delle relative strutture di separazione, è superfluo sottolineare che tali valori costituiscano, per i casi in specie, il quadro di riferimento;
- per tutti gli altri casi, la resistenza al fuoco delle strutture di separazione può essere determinata in funzione del carico di incendio secondo le indicazioni della circolare n° 91/61 la cui

estensione applicativa a tutti i tipi di materiali costituenti gli elementi strutturali, è stata stabilita con circolare n° 52 del 20 novembre 1982.

Si soggiunge inoltre che, per quanto attiene ai livelli di resistenza al fuoco delle strutture portanti (R), i medesimi non possono comunque essere inferiori a quelli prescritti per le strutture separanti (REI).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(D'Errico)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P1096/4122 sott. 54

Roma, 3 NOV. 2000

Al Comando Provinciale VV.F.
00184 – ROMA

(Rif. nota n° 90768 del 14.10.2000)

e p.c. All'Ispettorato Regionale VV.F.
per il Lazio
00144 – ROMA

OGGETTO: Circolare n° 75 del 3 luglio 1967 – Lunghezza delle vie d'uscita.-

In relazione a quanto rappresentato nella nota che si riscontra in ordine alla lunghezza dei percorsi d'esodo per il raggiungimento delle uscite di cui alla circolare in oggetto indicata, si formulano le seguenti considerazioni.

La predetta circolare, ai fini di assicurare un sistema di vie d'uscita atto a garantire in tempi brevi l'evacuazione dai locali in caso d'incendio, rinvia a seguire "il criterio di disporre le uscite in modo che siano raggiungibili con percorsi non superiori a 30 metri".

Tale limitazione, peraltro da intendersi indicativa, fu all'epoca prevista quale misura certamente cautelativa se si ha riguardo al fatto che la circolare stessa non prevede, contestualmente ed in maniera tassativa, la realizzazione né di specifici impianti di protezione antincendio (impianti di segnalazione e allarme incendio; impianti di estinzione manuali ed automatici; sistemi di controllo dei fumi), né prefissati livelli di compartimentazione, demandando, su tali aspetti, alla valutazione dei Comandi Provinciali la facoltà di impartire le prescrizioni del caso.

Ciò premesso, lo scrivente Ufficio è dell'avviso che, in presenza di idonee misure di protezione attiva e passiva antincendio – la cui esistenza costituisce oggettiva salvaguardia ai fini di una maggiore permanenza nei luoghi in caso d'incendio -, il limite dei 30 metri indicato nella

circolare n° 75/67 possa essere superato mediante incrementi di percorso da valutare e stabilire caso per caso anche in funzione sia del carico d'incendio che delle caratteristiche planovolumetriche dell'insediamento.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(D'Errico)



Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Roma
Divisione I – prevenzione Incendi
Prot. n° 40996

Roma, 17/09/2001

Al Ministero dell'Interno
D.G.P.C. e S.A.
Ispettorato Insediamenti Civili, Artigianali,
Industriali e Commerciali
Via Cavour n° 5
00184 Roma

All'Ispettorato Regionale VV.F. Lazio
Via del Ciclismo n° 19
00144 Roma

OGGETTO: Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi -
Quesito.

Con nota prot. n. P1363/4147 sott. 4 del 16/12/99, codesto Ministero, rispondendo a specifico quesito di questo Comando, ha chiarito che per le attività commerciali possa essere accettato l'accesso ai reparti di vendita da porticato, in quanto assimilabile ad ampio disimpegno, direttamente collegato ed aerato dall'esterno.

Con nota prot. n. P286/4147 sott. 4 del 11/04/00, codesto Ministero, rispondendo ad analogo quesito di questo Comando, ha esteso le suddette considerazioni anche agli alberghi ed ai locali di pubblico spettacolo, precisando che l'assenza, nelle norme di prevenzione incendi, di specifici riferimenti alla presenza di ingressi e/o uscite su spazi porticati non preclude la possibilità di realizzare tali accessi ed, inoltre, che la presenza di porticati comuni ad altre attività non implica la necessità di adottare strutture di separazione dotate di particolari requisiti di comportamento al fuoco.

Ciò premesso, questo Comando ritiene che tali considerazioni possano essere estese anche ad altri tipi di attività, quali ad esempio le scuole.

Si prega codesto Ministero di voler esprimere il proprio parere al riguardo.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Luigi ABATE)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P1067/4147 sott. 4

Roma, 25 settembre 2001

Al Comando Provinciale VV.F.
00184 – ROMA

(Rif. nota n° 40996 del 17/9/2001)

e p.c. All'Ispettorato Regionale VV.F.
per il Lazio
00144 – ROMA

OGGETTO: Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi -
Quesito.-

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere di codesto Comando Provinciale VV.F. nel ritenere che le considerazioni espresse dallo scrivente ufficio nella nota n° P286/4147 sott. 4 dell'11 aprile 2000 possano essere riferite anche alle attività scolastiche.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Mazzini)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P1069/4147 sott. 4

Roma, 01/ottobre 2001

Al Comando Provinciale VV.F.
00184 – ROMA

(Rif. nota n° 40995 del 17/9/2001)

OGGETTO: Attività di esposizione/vendita caratterizzate da limitata superficie aperta al pubblico e locale scorte provo di accesso diretto dall'esterno. Circolare n° 75 del 3 luglio 1967, punto 3.

In relazione alla problematica esposta da codesto Comando con la nota che si riscontra e concernente la particolare tipologia di attività di cui all'oggetto, si fa presente che lo scrivente Ufficio – tenuto conto che, di fatto, l'oggettiva destinataria della Circolare n° 75 del 3 luglio 1967 è la grande unità di vendita e che i criteri in essa contenuti mal si accordano che le più modeste caratteristiche planovolumetriche e distributive delle piccole realtà commerciali, non può concordare con le argomentazioni e le valutazioni espresse da codesto Comando.

Ciò premesso, nelle ore dell'auspicato aggiornamento dei criteri di sicurezza in vigore mediante emanazione di apposita regola tecnica di prevenzione incendi, si ritiene che – limitatamente alla tipologia delle attività di vendita di cui trattasi e per gli aspetti connessi ai relativi locali deposito – possano trovare diretta applicazione le misure di sicurezza proposte da codesto Comando.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Mazzini)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P358/4147 sott. 4

Roma, 12 LUG. 2002

Al Conando Provinciale VV.F.
00184 – ROMA
(Rif. nota prot. n° 40500 del 15/4/2002)

e p.c. All'Ispettorato Regionale VV.F. per
il Lazio
00144 – ROMA

OGGETTO: Circolare n. 75 del 3 luglio 1967, punto 2 – Tipologia delle vie d'uscita.

In relazione a quanto prospettato con la nota che si riscontra inerente la problematica di cui all'oggetto nella sua concreta applicazione ad una particolare tipologia di attività di vendita diffusa soprattutto nei centri storici e caratterizzata da contenuta superficie complessiva (max m² 1000) distribuita su due o tre piani consecutivi collegati da unica scala di tipo aperto, si riporta di seguito l'avviso di questo Ufficio.

Ferma restando l'osservanza dei rimanenti criteri tecnici di sicurezza antincendio in vigore e di quant'altro il Comando VV.F. riterrà necessario prescrivere, lo scrivente Ufficio è del parere che, per le attività di cui alla fattispecie, qualora oggettivi impedimenti di natura urbanistica o architettonica non dovessero consentire la realizzazione di una seconda scala o la trasformazione dell'unica esistente in scala a prova di fumo, possa consentirsi la permanenza di una sola scala di collegamento tra i piani, anche di tipo aperto, alla tassativa condizione che i percorsi d'esodo, comprensivi dei tratti del piano d'uscita, siano limitati ai m 30 prescritti dalla Circolare 75/67.

Al riguardo, si soggiunge che tale tipologia di attività non può comunque trovare applicazione quanto formulato da questo Ufficio con nota indirizzata a codesti Uffici prot. n° P1096/4122 sott. 54 del 3 novembre 2000 avente per oggetto la possibilità di consentire incrementi di lunghezza dei percorsi d'esodo, costituendo, l'unica scala esistente, la sola via d'uscita dai piani da essa serviti.

Pertanto, situazioni che dovessero comportare percorsi d'esodo di lunghezza superiore a quella sopra stabilita, potranno essere valutate ed autorizzate, ove naturalmente non ricondotte alla completa osservanza dei criteri di sicurezza in vigore, secondo le procedure della deroga.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° 19866/4122 sott. 32

Roma, 17 DIC. 1993

AL COMANDO PROVINCIALE VV.F.
09025 – ORISTANO

e p.c. ALL'ISPETTORATO REGIONALE VV.F.
PER LA SARDEGNA
09100 – CAGLIARI

OGGETTO: D.M. 26/8/92 art. 5.6. – 3° comma – Quesito. -

In relazione al quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 10 novembre 1993, si fa presente che per le aule con numero massimo di persone pari a 25 non si applicano le disposizioni riportate all'art. 5.6. 3° comma del D.M. 26/8/1992 che prevedono la realizzazione di una porta avente larghezza massima almeno di 1,20 m che si apra nel senso dell'esodo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(CANNATA)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P954/4122 sott. 32

Roma, 17 MAG. 1996

AI SIGG. ISPETTORI INTERREGIONALI
E REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI
DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

e p.c.:

AL SIG. COMANDANTE DELLE
SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI
00178 – CAPANNELLE – ROMA

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO
STUDI ED ESPERIENZE ANTINCENDI
00178 – CAPANNELLE – ROMA

AI SIGG. ISPETTORI AEROPORTUALI E
PORTUALI DEI SERVIZI ANTINCENDI
LORO SEDI

OGGETTO: Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica – Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni.-

Con il decreto legislativo 19 marzo 1996, n° 242 sono state apportate alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nell'art. 16 sono state specificate le misure alle quali devono essere adeguati i luoghi di lavoro esistenti.

Al riguardo atteso quanto stabilito dal decreto legislativo 19 settembre 1994, così come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n° 242, relativamente alle uscite dei locali di lavoro, si ritiene opportuno chiarire che, nell'ambito delle strutture scolastiche costruite od utilizzate prima del 27 novembre 1994, i locali destinati ad aule didattiche ed esercitazioni, non dovranno essere adeguati al terzo comma del punto 5.6 dell'allegato al D.M. 26 agosto 1992, per quanto attiene la larghezza delle porte, essendo le misure ivi previste in contrasto con i citati decreti legislativi.

La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità, così come espressamente richiamato dall'art. 16, 3° comma, del decreto legislativo n° 242/96.

I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco sono pregati di portare a conoscenza di quanto sopra i Provveditorati agli Studi, le Province ed i Comuni, ai fini di chiarire i numerosi quesiti pervenuti sullo specifico argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
(CORBO)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P2244/4122 sott. 32

Roma, 30 OTT. 1996

LETTERA - CIRCOLARE

AL SIG. COMANDANTE DELLE
SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI
00178 – CAPANNELLE – ROMA

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO
STUDI ED ESPERIENZE ANTINCENDI
00178 – CAPANNELLE – ROMA

AI SIGG. ISPETTORI AEROPORTUALI E
PORTUALI DEI SERVIZI ANTINCENDI
LORO SEDI

AI SIGG. ISPETTORI INTERREGIONALI
E REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI
DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

OGGETTO: D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” –
Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2.-

Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti in ordine all’applicazione di alcune misure previste dal decreto citato in epigrafe.

Al riguardo, sul conforme parere che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ha espresso nella riunione del 22 ottobre 1996, si riportano nell'allegato "A" i relativi chiarimenti.

Inoltre, per quanto riguarda gli edifici scolastici esistenti alla data di emanazione del disposto in questione, includendo in tale fattispecie anche quegli edifici per i quali a tale data era stato richiesto il parere preventivo, si trasmettono con l'allegato "B", le misure che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ha definito nella medesima riunione, al fine di permettere la concessione di deroghe in via generale ai punti citati nell'oggetto. Tali disposizioni, essendo in linea con i principi informativi di analoghe deroghe rilasciate nel corso del tempo, consentono ai Comandi Provinciali VV.F. di procedere direttamente all'approvazione dei progetti, intendendosi accolte in via generale le deroghe alle specifiche prescrizioni del decreto in argomento.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(ANCILLOTTI)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

ALLEGATO "A" alla Lettera – circolare

Prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30 OTTOBRE 1996

CHIARIMENTI

1) - **Punto 5.6 – Numero delle uscite e 6.1 – Spazi per esercitazioni:** la realizzazione, sia dell'uscita che adduca direttamente in luogo sicuro che di strutture REI 60, prevista dal combinato disposto dei punti 5.6 – secondo capoverso – e 6.1 – quinto capoverso, è necessaria nel caso di spazi per esercitazioni nei quali il materiale presente costituisca rischio per carico di incendio o per caratteristiche di infiammabilità ed esplosività o per complessità degli impianti.

Si chiarisce pertanto che non rientrano in tali fattispecie, ad esempio, le aule di disegno, informatiche, di linguistica, per esercitazioni musicali o similari;

2) - **Punto 6.1 – Spazi per esercitazioni:** la realizzazione di aperture permanenti di aerazione pari ad 1/20 della superficie in pianta dei locali è necessaria nei locali ove si manipolano sostanze esplosive e/o infiammabili.

A tale proposito si chiarisce che l'utilizzazione dei becchi bunsen o di altri bruciatori alimentati a gas naturale non ricade in tale fattispecie.

Si ricorda peraltro che le apparecchiature e le relative aperture di aerazione devono essere conformi alle norme di buona tecnica in materia di sicurezza degli apparecchi a gas e si fa presente che i locali destinati a laboratori chimici didattici e di ricerca dove si utilizzano sostanze esplosive o infiammabili devono essere dotati di impianti di ventilazione idonei ad evitare il ristagno e/o l'accumulo di gas e vapori (tossici e/o infiammabili) e di apposite cappe di aspirazione;

3) - **Punto 6.2 – Spazi per depositi:** si chiarisce che per "deposito" devono essere intesi gli ambienti destinati alla conservazione dei materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi, con l'esclusione degli archivi e delle biblioteche in cui sia prevista la presenza continuativa di personale durante l'orario di attività scolastica. Pertanto, solo nei locali con carico di incendio superiore a 30 Kg/m² in cui non sia prevista la presenza continuativa di personale dovranno essere realizzati gli impianti automatici di rivelazione di incendio (locali fuori terra) o di estinzione (locali interrati) come disposto dal punto 9.3. Nei depositi, inoltre, è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere;

4) - Punto 9.1 – Rete idranti: ai fini della realizzazione della rete, prescritta al primo capoverso, si chiarisce che possono essere installati naspi DN 25; l'alimentazione, in tale caso, deve garantire ai tre naspi idraulicamente più sfavoriti una pressione al bocchello di almeno 1,5 bar. Negli edifici di tipo 4 e5 devono essere installati in ogni caso idranti DN 45.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

ALLEGATO "B" alla Lettera – circolare

Prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30 OTTOBRE 1996

DEROGHE IN VIA GENERALE

A) – Punto 5.0 – Affollamento

Nel caso di refettori e palestre, qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base delle densità di affollamento indicate al punto 5.0, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

B) – Punto 5.2 – Sistema di vie di uscita

B1) – Edifici a tre piani fuori terra: limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra è ammesso che, in luogo della scala esterna o a prova di fumo, sia realizzata una scala protetta a condizione che tutte le scale siano protette e che adducano, attraverso percorsi di esodo, all'esterno.

Nella gestione dell'emergenza si deve tenere conto della realtà dei predetti percorsi.

Ai fini del computo della lunghezza del percorso di cui al punto 5.4, si chiarisce che non deve essere considerato il percorso interno ai vani scala protetti.

B2) – Edifici a due piani fuori terra: è ammessa la realizzazione di una sola scala, protetta, alle seguenti condizioni:

- il numero di persone complessivamente presenti al secondo piano sia commisurato alla larghezza della scala, considerando la capacità di deflusso non superiore a 50;
- il percorso di piano non sia superiore a 15 m. Sono ammessi percorsi di lunghezza non superiori a 25 m se corridoi e scale sono provvisti di rivestimenti ed arredi di classe 1 di reazione al fuoco in ragione di non più del 50% della loro superficie totale (pavimenti, pareti, soffitti e proiezione orizzontale delle scale) e di classe 0 per le restanti pareti e ove ritenuto necessario, di impianto automatico di rivelazione e allarme incendio;
- il percorso da ogni punto dell'edificio fino a luogo sicuro non superi i 45 m.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P2167/4122 sott. 32

Roma, 20 NOV. 1997

All'Università degli Studi di Genova
Servizio Prevenzione e Protezione
Via Balbi, 5
16126 – GENOVA
(Rif. nota n° 41890 del 29.10.1997)

e p.c. Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica – Istruzione
Universitaria – Ufficio III
Piazza Kennedy, 20
00144 – ROMA

OGGETTO: Decreto Ministeriale 26 agosto 1992.-

Con la nota indicata a margine, codesto Servizio ha chiesto se le condizioni contenute nel decreto in argomento debbano essere applicate anche alle sedi universitarie, atteso che la legge 9 maggio 1989, n° 168, prevede che “le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento”.

Al riguardo, questo Ufficio è del parere che la previsione di cui al punto 85 del D.M. 16 febbraio 1982 sia esaustiva per quanto riguarda gli obblighi di controllo ai fini della sicurezza antincendio a carico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tali obblighi, sono previsti dalla legge n° 966 del 1965, come pure l'elencazione delle attività a particolare pericolo di incendio che è stata emanata con il citato decreto del 1982.

Per quanto attiene alle specifiche misure tecniche di prevenzione incendi, che il Ministero dell'Interno emana in forza della legge n° 469 del 1961 e del D.P.R. n° 577 del 1982, si ribadisce quanto già comunicato dagli organi periferici circa l'applicabilità del decreto indicato in oggetto anche alle sedi universitarie, non citate esplicitamente nel campo di applicazione del decreto in quanto, ai fini della sicurezza antincendi, sono considerate analoghe alle scuole.

Si segnala, peraltro, che i singoli casi di impossibilità di mettere in pratica le misure richieste possono essere trattati in deroga, secondo le procedure fissate dall'art. 21 del citato D.P.R. n° 577 del 29 luglio 1982.

Ad ogni buon conto si comunica all'Ufficio che legge per conoscenza che, qualora le vigenti disposizioni tecniche di sicurezza costituiscano frequentemente motivo di particolari difficoltà realizzative o di irrazionale utilizzazione delle risorse, questo Ufficio è disponibile a prendere in considerazione specifiche modifiche alla normativa che, salvaguardando il livello di sicurezza attualmente imposto, siano compatibili con le esigenze delle varie Istituzioni universitarie.

P. L'ISPETTORE GENERALE CAPO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(D'Errico)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P285/4122 sott. 32
Allegato: 1

Roma, 7 APR. 2000

All'Ispettorato Regionale VV.F.
per il Lazio
00144 – ROMA

Al Comando Provinciale VV.F.
00144 – ROMA
(Rif. nota n° 40514 del 27.3.2000)

OGGETTO: Art. 15 della legge 3 agosto 1999, n° 265.- Applicabilità alle università ed agli istituti di istruzione universitaria.- Quesito.-

In riscontro al quesito, di cui in oggetto formulato dal Comando VV.F. di Roma, si fornisce il seguente avviso.

Questa Amministrazione con la nota allegata n° P2167/4122 sott. 32 del 20 novembre 1997, inviata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, ha precisato che le università e per istituti di istruzione universitaria sono attività ricomprese al punto 85 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e che per le stesse trovano applicazione le specifiche norme di sicurezza antincendio emanate dal Ministero dell'Interno con decreto 26 agosto 1992.

Quanto sopra trova conferma nell'art. 8 (Prevenzione incendi) del decreto interministeriale 5 agosto 1998, n° 363, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 626/1994, là dove prevede l'applicazione della procedura di deroga prevista dall'art. 6 del D.P.R. 37/1998.

Infatti il ricorso alla deroga, nei procedimenti di prevenzione incendi, è previsto qualora non sia possibile dare piena attuazione ad una specifica norma sulla sicurezza antincendio emanata dal Ministero dell'Interno, che nel caso di che trattasi è il decreto ministeriale 26 agosto 1992.

Premesso quanto sopra, poiché l'art. 15 della legge 3 agosto 1999, n° 265, ha prorogato al 31 dicembre 2004 per le strutture scolastiche esistenti, il termine per attuare gli adeguamenti previsti dal D.M. 26 agosto 1992, si ritiene che tale proroga, limitatamente agli adempimenti

previsti dal citato D.M. 26 agosto 1992, trovi applicazione anche alle università ed agli istituti di istruzione universitaria.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Mazzini)